

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO

Fondata da ALDO CESSARI, già diretta da GIUSEPPE PERA e da PIETRO ICHINO

Direttore responsabile
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO



Direttore
LUIGI MONTUSCHI

Comitato scientifico

CARLO CESTER - MAURIZIO CINELLI - RICCARDO DEL PUNTA
GIUSEPPE FERRARO - EDOARDO GHERA - PIETRO ICHINO - ORONZO MAZZOTTA
FRANCESCO SANTONI - RENATO SCOGNAMIGLIO - GIUSEPPE SUPPIEJ - PATRIZIA TULLINI

In questo numero, tra l'altro:

I - Saggi: CONTRATTUALISMO E DIRITTO DEL LAVORO (L. Zoppoli); ALLEGAZIONE TARDIVA DEI FATTI E POTERE ISTRUTTORIO DEL GIUDICE (C. Pisani); IL CONTRATTO A TERMINE NELLA L. 183/2010 (S. Giubboni).

II - Giurisprudenza: LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI NEL P.I. (L. Fiorillo); LE S.U. DELLA CASSAZIONE NEL 2010 (G. Amoroso); I DECRETI EX ART. 28 SUI DUE CCNL DEI METALMECCANICI (R. Del Punta, F. Liso, L. Zoppoli).

III - FORUM SUI PROBLEMI ATTUALI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (G. Santoro Passarelli; S. Sciarra; P. Tosi).



GIUFFRÈ EDITORE

2

- PAOLO CRO, *Anche i ricchi piangono. Per le pensioni di importo più elevato la perequazione annuale non è costituzionalmente necessitata* 438
- GERMANO DONDI e ROBERTO RETUS, *Il contenzioso relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dei dipendenti delle imprese di credito* . . 452
- LUCA MIRANDA, *La riscossione a mezzo ruoli esattoriali quale unica forma di recupero dei crediti previdenziali: gli effetti della decadenza dall'iscrizione al ruolo sul diritto dell'Inps alla riscossione coattiva* 461

Diritto comunitario

- EMANUELE AGOSTI, *Le garanzie previste per il trasferimento d'azienda operano anche a favore dei dipendenti stabilmente distaccati presso l'azienda ceduta* 470
- DANIELE CHAPPELLU, *Disciplina contrattuale collettiva delle deroghe in tema di orario di lavoro e limiti all'efficacia delle direttive non trasposte* 480
- FABRIZIO DE FALCO, *Corte di giustizia, congedi parentali e parto gemellare* . . 495
- MAURIZIO FALSONE, *Effettività, equivalenza e clausola di non regresso: la prima applicazione in un caso di discriminazione per età* 505
- MARCO MOCELLA, *Età pensionabile e discriminazioni in ragione dell'età* 515
- ALESSANDRO PREMOLI, *Principio di non discriminazione e anzianità contributiva del lavoratore a tempo parziale di tipo verticale* 536

Focus

- LUIGI FIORILLO, *La stabilizzazione dei precari della scuola pubblica ad opera del Giudice del lavoro. Una soluzione che non convince* 555

Il precedente «vincolante» di Cassazione (art. 360 bis c.p.c.)

- GIOVANNI AMOROSO, *La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2010 in materia di lavoro e previdenza sociale* 585

La giurisprudenza che fa discutere

- RICCARDO DEL PUNTA, *Gli accordi «separati» sono antisindacali? Il sistema sindacale «di fatto» nell'era della disunità sindacale* 690
- FRANCESCO LISO, *Un primo commento ai decreti ex articolo 28 St. lav. sull'applicazione del CCNL separato dei metalmeccanici del 2009* 700
- LORENZO ZOPPOLI, *Pluralità di contratti collettivi nazionali, condotta antisindacale e trattamenti discriminatori* 709

ciclico è la sola modalità di lavoro a tempo parziale offerta al personale di cabina dell'Alitalia.

80. La combinazione di tali elementi tende a rendere meno interessante il ricorso al lavoro a tempo parziale per questa categoria di lavoratori, se non anche a dissuaderli dall'esercitare la loro attività lavorativa secondo una tale modalità, in quanto una siffatta scelta porta a differire nel tempo la data di acquisizione del loro diritto alla pensione in una proporzione uguale a quella della riduzione del loro orario di lavoro rispetto a quello di lavoratori a tempo pieno comparabili. Questi effetti sono manifestamente in contrasto con l'obiettivo dell'accordo quadro, che consiste nell'agevolare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale.

81. Occorre quindi risolvere la seconda questione nel senso che, nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio giunga a concludere che la normativa nazionale di cui trattasi nelle cause principali è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro, le clausole 1 e 5, n. 1, di quest'ultimo dovrebbero essere interpretate nel senso che ostano anch'esse ad una siffatta normativa.

SULLA TERZA QUESTIONE

82. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio domanda, sostanzialmente, se la clausola 4 dell'accordo quadro relativa al principio di non discriminazione debba essere interpretata nel senso che vieta, oltre alle discriminazioni tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno comparabili, anche le discriminazioni tra diverse forme di lavoro a tempo parziale, quali il lavoro a tempo parziale di tipo verticale ciclico e il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.

83. Alla luce delle soluzioni fornite alle due precedenti questioni, non occorre pronunciarsi su tale questione.

FOCUS

LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI DELLA SCUOLA PUBBLICA AD OPERA DEL GIUDICE DEL LAVORO: UNA SOLUZIONE CHE NON CONVINCHE

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. — 2. Il contenuto delle pronunce sul personale docente. — 3. La valutazione critica delle argomentazioni poste a fondamento delle sentenze. Il reclutamento nella scuola: una disciplina speciale che esclude l'applicazione dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. — 3.1. *Segue*. Le finalità del concorso pubblico: selezione imparziale dei più meritevoli e controllo della finanza pubblica. — 3.2. *Segue*. Diritto comunitario e giudice nazionale: i criteri che governano la disapplicazione delle norme interne e la valenza, nella direttiva n. 99/70, del principio di non discriminazione. — 3.3. *Segue*. Due ulteriori corollari interpretativi: la presunta incompatibilità dell'art. 36 nella parte in cui sancisce il divieto di costituzione di rapporti a tempo indeterminato a fronte di contratti a termine contrari a norme imperative e il ruolo della contrattazione collettiva pubblica come fonte legittimata alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. — 4. Alcune considerazioni finali.

1. *Considerazioni introduttive*. — Nel corso degli ultimi mesi si sono registrate alcune sentenze del giudice del lavoro di primo grado che hanno aggirato il divieto legale di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione a fronte di contratti a tempo determinato stipulati in violazione di legge.

Il Tribunale di Siena e quello di Livorno, chiamati a verificare la legittimità o meno di una sequenza di rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con diversi istituti scolastici, ai sensi dell'art. 4 l. n. 124/1999 e successive modificazioni, per il conferimento d'incarichi di supplenza, hanno accertato la illegittimità della clausola appositiva del termine per contrasto con il d.lgs. n. 368/